

ORDINE DEL GIORNO NR. 8

Mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza avente ad oggetto “Rilancio e rivitalizzazione del Centro Storico”

Allegato 3

Risposta alla mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza avente ad oggetto “Rilancio e rivitalizzazione del Centro Storico”

In riferimento alle note prot.llo nr. 6151 del 14 ottobre 2019 e prot.llo nr. 6734 dell'8 novembre 2019 presentate dal gruppo consiliare di minoranza sullo stesso argomento si puntualizza quanto segue:

adottando un provvedimento di SOSPENSIONE si fa slittare i termini di pagamento di un tributo o di un adempimento fiscale entro un nuovo termine. Quindi il pagamento interessato dalla sospensione, comunque dovuto, verrà differito. Altra cosa è un provvedimento di ESENZIONE o ESCLUSIONE che solleva dall'obbligo del pagamento di un tributo o di un adempimento fiscale determinati soggetti oppure delimita i limiti dell'imposizione restringendone il campo di applicabilità. Quindi andrebbe chiarito dalla minoranza se si intende proporre alla giunta comunale un provvedimento di SOSPENSIONE (che non avrebbe alcun senso) oppure di ESENZIONE o ESCLUSIONE.

Più in generale si rammenta che, nel nostro ordinamento, l'esenzione tributaria (tanto temporanea che permanente) consiste in una norma di natura eccezionale che sottrae a tassazione persone o beni che, invece, secondo la regola, dovrebbero essere tassati. Ed, invero, nella disciplina di un tributo, vi possono essere alcune norme che derogano al principio cui si ricollega la realizzazione del presupposto impositivo e che, quindi, trattano in maniera diversa situazioni che sarebbero rilevanti sotto il profilo dell'imponibilità. Tra queste norme rientrano - appunto - quelle che concernono le esenzioni. Si rammenta, inoltre, che, se pur è confermata la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 la medesima incontra, tuttavia, in campo tributario, alcuni limiti espliciti, che si sostanziano nell'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi oltre che nella quantificazione dell'aliquota massima dei singoli tributi. In materia di esenzioni, non sussiste, pertanto, l'ampia autonomia regolamentare stabilita dal summenzionato articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, proprio perché un eventuale esonero dal pagamento del tributo andrebbe ad incidere sull'individuazione delle fattispecie imponibili, rappresentando - quest'ultima - uno dei limiti inderogabili, posti dall'articolo 52 all'autonomia regolamentare dei Comuni. Esercitando tale autonomia, l'ente locale non potrà, allora, introdurre ipotesi di esenzione non previste dalla legge, in quanto, esse condizionerebbero la definizione delle fattispecie imponibili e l'individuazione dei soggetti passivi, travalicando i limiti posti dalla norma statale in questione. Le esenzioni sono, dunque, tassative e sono solo quelle elencate dal Legislatore.

Si precisa, inoltre, che l'introduzione di ulteriori specifiche esenzioni, non espressamente previste dalla norma istitutiva delle stesse, non potrà avvenire neppure estendendo per analogia le fattispecie già contemplate dal Legislatore. Sussiste, invero, il divieto di interpretazioni analogiche o meramente estensive delle disposizioni in materia di esenzioni tributarie: la previsione normativa di natura speciale e derogatoria della norma generale è di stretta interpretazione e non può,

pertanto, essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto di applicazione analogica, posto dall'articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile. I Comuni possono, pertanto, esercitare la propria discrezionalità regolamentare, seppure limitata, in tema di differenziazioni di aliquote, di riduzioni e di agevolazioni. Oltre alle esenzioni di legge, l'ente ha la facoltà di introdurre delle esenzioni (cosiddette esenzioni facoltative), se individuate nell'ambito delle previsioni normative del Legislatore statale. Tali limiti costituiscono espressione dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53 Cost.), a fronte dei quali nelle materie espressamente indicate dalla norma statale anche i regolamenti comunali e provinciali non potranno contenere disposizioni che siano in contrasto con la disciplina della legge ordinaria. Si deve, inoltre, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote, qualora possibile, deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.

Premesso quanto sopra l'esenzione o esclusione di qualsiasi tributo potrà essere concessa SOLO se sussiste una specifica riserva di legge in materia perché i profili fondamentali della disciplina agevolativa, così come di quella impositiva, devono essere regolati direttamente dalla fonte normativa primaria. Pertanto per ogni tributo o patrimoniale si dovrà verificare una specifica e attenta ponderazione delle disposizioni che li disciplinano. La manovrabilità IMU e TASI ad esempio non è assoluta ed è ben più ristretta nell'IMU posto che la legge delinea in maniera ben precisa i seguenti elementi: assetto delle aliquote, limite percentuale in aumento o in riduzione e non permette di deliberare azzeramenti ed esenzione. Le fattispecie esenti IMU sono infatti rigorosamente disciplinate dalla legge. Per quanto riguarda la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo IRPEF ciò è possibile solo in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta. L'esenzione della superficie tassabile ai fini TARI costituirebbe un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale e ammesso che si possa giustificare come esenzione atipica, la stessa non potrà essere addebitata ai contribuenti ma dovrà essere coperta dal contributo comunale. Ne discende che un'operazione come quella proposta, mal si concilia con i presupposti della TARI e la sua adozione potrebbe condurre i contribuenti esclusi a presentare ricorso contro le modifiche regolamentari, considerato che verrebbe applicata una tariffa diversa a soggetti con la medesima potenzialità di produrre rifiuto. Altro aspetto di cui non si può non tener conto.

Elementi che la minoranza avrebbe dovuto conoscere e doveva necessariamente vagliare prima di ricorrere allo strumento della mozione, così come formulata, senza considerare, tra l'altro, i riflessi contabili, i vincoli di finanza pubblica e la sostenibilità degli equilibri di bilancio previsti dall'articolo 193 del Tuel che deve essere sempre garantita.

Si precisa, altresì, che le attività commerciali rimaste aperte al centro storico sono due e si evidenzia, in particolare, che le aliquote IMU e dell'addizionale comunale all'Irpef sono mediamente più basse rispetto alle altre realtà comunali, così come più basso risulta il contributo di costruzione, a sostegno non solo del Centro Storico ma di tutti i contribuenti del nostro territorio. Per quanto riguarda la TARI, inoltre, si rammenta che, per le utenze non domestiche, sono stati applicati i coefficienti di produzione minimi e per le stesse sono state introdotte "ulteriori agevolazioni" per specifiche categorie di attività con copertura a carico del bilancio comunale (autorizzazione di spesa stimata

nel 2019 in euro 4.607,67). Per il Cosap si rinvia alla prossima risposta relativa alla mozione “Risanamento edifici pubblici”.

Dichiarare che *“il perdurare della mancanza di attività commerciali nel centro storico di Cossignano”* è dovuta *“anche ad una mancanza di programmazione e supporto da parte dell’Amministrazione comunale a chi volesse intraprendere qualsiasi attività”* è solo una affermazione gratuita e infelice, priva di ogni qualsivoglia fondamento. Oltretutto è lesiva anche dell’immagine della nostro Comune e di chi ogni giorno svolge il proprio dovere secondo le competenze assegnategli, fornendo il totale supporto sulla base delle specifiche normative di settore, avendo ben chiaro e distinto il ruolo della pubblica amministrazione da quello del privato, distinzione che spesso sfugge al gruppo consiliare di minoranza.

A tal proposito si invitano i consiglieri del gruppo consiliare “Una Visione Comune” a fare più attenzione nell’esprimere giudizi avventati e inopportuni, soprattutto nell’esercizio del mandato onorifico di *munus publicum* che appartiene a ciascun consigliere comunale e che deve essere esercitato da tutti con “disciplina e onore”, con rettitudine e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione comunale, assumendo una posizione che esige il rispetto degli usuali canoni di dignità e probità, si dà non intaccare il prestigio di cui l’Istituzione deve godere presso la collettività dei consociati.

Per quanto riguarda la programmazione rammentiamo sempre alla minoranza che i piani commerciali sono stati aboliti con la riforma del commercio (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, nr. 114) e con Decreto del Commissario ad Acta n. 4 del 29 agosto 2012 è stato definitivamente approvato il Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale con le relative norme tecniche di attuazione ricomprendenti anche quelle per il commercio, garantendo la tutela della concorrenza e il corretto uso del territorio.

Probabilmente sfugge al gruppo consiliare di minoranza anche il fatto che il Comune di Cossignano ha partecipato al bando regionale dei centri commerciali naturali ad a cui hanno aderito, a suo tempo, quattro operatori del commercio realizzando un progetto integrato pubblico-privato, in grado di coinvolgere il Comune e le PMI commerciali e/o dell’artigianato tipico e ricettive per interventi circoscritti nel Centro Storico.

Quasi certamente sfugge, altresì, al gruppo consiliare di minoranza che questo Ente ha emesso anche l’avviso per la locazione dell’immobile sito in via Aiella n. 3 per la stipula di un nuovo contratto di affitto per l’attività di “Panificazione - Produzione pizza e dolci al forno” e, in subordine, per la stipulazione di un contratto di locazione commerciale del solo immobile al fine di consentire l’insediamento di altra tipologia di attività commerciale o di servizi purché compatibile con le vigenti norme urbanistiche ed edilizie del Centro Storico.

Più in generale sono visibili agli occhi di tutti, inoltre, gli interventi comunali di riqualificazione del Centro Storico che sono stati realizzati in questi anni, dal recupero di alloggi per edilizia residenziale pubblica all’apertura di due musei, dalla cura dell’arredo urbano alla nuova segnaletica turistica, per non parlare di quelli in programma da realizzare, finalizzati alla valorizzazione delle sue potenzialità intrinseche storico-culturali del Centro Storico, nonostante i limiti strutturali e funzionali del prezioso contesto urbanistico-ambientale e che abbiamo, da sempre, fortemente a cuore.

Si coglie l'occasione per informare anche la minoranza che il decreto-legge 30 aprile 2019, convertito in legge 58 del 28 giugno 2019, cosiddetto Decreto Crescita, all'art. 30-ter ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, particolari agevolazioni riservate alle imprese che decidono di ampliare esercizi già esistenti o di riaprire esercizi chiusi da almeno sei mesi. La finalità della normativa contenuta nel Decreto Crescita è quella di promuovere l'economia locale attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, nell'ambito della fiscalità locale. Nel dettaglio, potranno beneficiare delle misure di favore le iniziative tese alla riapertura di esercizi che svolgono la propria attività nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali, fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero, commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. L'agevolazione riconosciuta consiste nell'erogazione di un contributo nell'anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi. La somma da distribuire è pari all'ammontare dei tributi comunali a carico delle imprese sopra indicate, regolarmente versati al Comune nell'anno precedente a quello per il quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell'importo pagato. Dunque, è stabilito che i fondi erogati siano poi rimborsati al Comune dall'erario. Misura che non risolve i nostri problemi ma che merita sicuramente un approfondimento, auspicando l'estensione della platea degli eventuali aventi diritto.

Si segnala altresì che, oltre ai bandi regionali emessi per riqualificare il commercio e l'artigianato artistico nelle zone terremotate (così come promossi dalla Regione Marche e dalle associazioni di categoria), nel Decreto Sisma approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 ottobre 2019, è previsto l'estensione degli incentivi di "Resto al Sud" alle zone dell'Italia centrale colpite dai terremoti del 2016 e 2017. Quindi le agevolazioni previste in favore di liberi professionisti e imprenditori fino ai 45 anni di età, finora riservate alle 8 regioni del Mezzogiorno, verranno rivolte anche ai giovani che vorranno avviare un'impresa anche nel nostro territorio.

Incentivi che potrebbero destare interesse anche per la rivitalizzazione del Centro Storico e più in generale del territorio nella sua interezza.

Alla luce di quanto sopra esposto e puntualizzato, nel riaffermare la nostra massima attenzione per il Centro Storico, si propone di RESPINGERE la mozione presentata dal gruppo di minoranza "Una visione Comune" in data 8 novembre 2019 inerente il "Rilancio e rivitalizzazione del Centro Storico" in quanto gli estensori non distinguono il concetto di SOSPENSIONE da quello di ESENZIONE/ESCLUSIONE, in caso di esenzione non tengono conto dell'osservanza dei limiti inderogabili della riserva di LEGGE in materia tributaria, non valutano i riflessi contabili e la sostenibilità degli equilibri di bilancio che devono essere obbligatoriamente garantiti, dimostrano di non conoscere le attività sinora svolte dall'Amministrazione comunale e le opportunità che la normativa nazionale e regionale può offrire.